



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ramo Trasporti (D.P.R. 8.12.2007, n. 271)
Direzione Generale Territoriale Centro-Nord
Via Salaria, 1045 - 00138 ROMA

Protocollo n° 0983/Gen/DGT Allegati n° _____

Roma, 18 MAR. 2009

Al Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione
Civile di GROSSETO
Via Teano, 4
58100-GROSSETO
(risposta nota prot. 1582 del 24.02.2009)

A tutti i Direttori
degli Uffici della Motorizzazione Civile della
Direzione Generale Territoriale
Centro-Nord e Sardegna
LORO SEDI

Oggetto: Reimmissione in circolazione motocicli radiati.

E' stato posto a questa Direzione Generale Territoriale un quesito in ordine alla possibilità di rimettere in circolazione motocicli privi di targa e carta di circolazione, che risultano radiati dal PRA.

A riguardo la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 209/2003 che definisce e regola le modalità di rottamazione dei veicoli fuori uso. I veicoli oggetto della regolamentazione sono definiti all'articolo 3, comma 1 lettera a), e sono "i veicoli a motore appartenenti alle **categorie M1 ed N1** di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i **veicoli a motore a tre ruote** come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore".

Detti veicoli, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera b), del richiamato decreto legislativo, allorché siano giunti a "fine vita", diventano "veicoli fuori uso" ed assumono il connotato di rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 22/1997. Ai sensi del successivo comma 2, del citato articolo 3 del D. Lgs. 209/2003, un veicolo è classificato fuori uso quando ricorre una delle seguenti fattispecie:

- a) con la consegna, ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione ai detentore;
- b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
- c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
- d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

Non rientrano, invece, nella definizione di rifiuto, e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o quelli destinati ai musei, purché conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.

Al momento, la lettura di detto articolo di legge non lascia alcun dubbio in ordine alla classificazione dei veicoli oggetto della regolamentazione e pertanto si ritiene che i **ciclomotori ed i motocicli** debbano essere **esclusi dall'applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 209/2003.**

Ciò premesso, è consentita la reimmissione in circolazione, a seguito di visita e prova, dei motocicli già radiati dal PRA (indipendentemente dalla motivazione) come veicoli d'epoca o d'interesse storico o collezionistico, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'articolo 60 del Codice della Strada, Diversamente i motocicli radiati dal PRA per demolizione che non rientrano nella fattispecie precedente, potranno essere riammessi in circolazione, a seguito di visita e prova, purché rispondenti a tutte le direttive comunitarie vigenti al momento della reimmatricolazione.

Il Direttore Generale
(Dr. Luciana Napolitano)

